

LEGITIMATE INTEREST ASSESSMENT AI SENSI DELL'ART. 6 PARAGRAFO 1) LETTERA F) DEL  
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 ED AI SENSI DEL PARERE N. 6/2014 DEL GRUPPO DI LAVORO ART. 29  
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE Società Cooperativa Sociale, (C. f. e P.IVA: 01587670355) (infra "CONSORZIO 45"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Reggio Emilia, via A. Gramsci, 54/h, illustra, di seguito, - nel rispetto del principio di "privacy by design" e di "privacy by default" ex art. 25<sup>1</sup> e Considerando n. 78)<sup>2</sup> del GDPR, e del principio di "accountability" (responsabilizzazione/responsabilità proattiva) ex art. 5 paragrafo 2)<sup>3</sup> del GDPR - il (complessivo, ma granulare) **LEGITIMATE INTEREST ASSESSMENT** (LIA)<sup>4</sup> ex art. 6 paragrafo 1) lettera f)<sup>5</sup> e Considerando n. 47)<sup>6</sup> del GDPR, e ai sensi del Parere n. 6/2014 (WP 217)

<sup>1</sup> Art. 25 del GDPR: "Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità di trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate [...] volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati [...]. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica".

Lo "stato dell'arte" ivi indicato impone un obbligo, in capo al Titolare (e/o al Responsabile) del trattamento di tenere conto degli attuali progressi tecnologici (disponibili sul mercato), al fine così di determinare le misure di sicurezza (tecniche ed organizzative) adeguate: orbene, esso rappresenta un concetto per natura dinamico, e soggetto ad una continua valutazione (risk assessment); infatti, dinanzi agli incessanti progressi tecnologici, un Titolare (e/o un Responsabile) del trattamento è tenuto a verificare che una misura che, in passato, era idonea a fornire un adeguato livello di protezione non sia più, invero, attualmente idonea a raggiungere tale obiettivo, pena la mancata applicazione (e conformità) dell'art. 25 medesimo. In merito, giova aggiungere che il Titolare (e/o il Responsabile) del trattamento è, tuttavia, tenuto a prendere in considerazione i costi di attuazione (da intendersi le risorse in generale, ivi incluso il tempo ed il personale coinvolto) nella scelta e nell'applicazione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative.

<sup>2</sup> Considerando n. 78) del GDPR: "La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformità con il presente regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. Tali misure potrebbero, tra l'altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e di migliorare caratteristiche di sicurezza. In fase di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell'arte, a far sì che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati...".

<sup>3</sup> Art. 5 paragrafo 2) del GDPR: "Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo ("responsabilizzazione")".

<sup>4</sup> Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), pronuncia del 4.5.2017: "...l'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46 prevede tre condizioni cumulative, affinché un trattamento di dati personali sia lecito, vale a dire, in primo luogo, il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, in secondo luogo, la necessità del trattamento dei dati personali per il perseguimento dell'interesse legittimo e, in terzo luogo, la condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata dalla tutela dei dati". Cfr., anche, il citato Parere n. 6/2016 del WP Art. 29: "...non esiste un'interpretazione armonizzata dell'articolo 7, lettera f), della direttiva [...] è talvolta erroneamente considerato come una "porta aperta" per legittimare tutti i trattamenti di dati che non rientrano in uno degli altri fondamentali giuridici [...] non deve diventare una scappatoia per eludere il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali [...] L'esito del test comparativo permette di stabilire se l'articolo 7, lettera f), può essere invocato come fondamento giuridico per il trattamento [...] E' invece molto probabile che l'articolo 7, lettera f), abbia il suo naturale campo di pertinenza e che possa svolgere un ruolo molto utile come criterio di liceità del trattamento, purché sia soddisfatta una serie di condizioni fondamentali [...] Nelle giuste circostanze e in presenza di adeguate garanzie, il corretto utilizzo dell'articolo 7, lettera f), potrebbe inoltre contribuire a evitare che gli altri fondamentali giuridici siano utilizzati in maniera impropria o che si faccia eccessivamente affidamento ad essi".

<sup>5</sup> Art. 6 paragrafo 1) lettera f) del GDPR: "1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli

adottato il 9.4.2014 dal Gruppo di Lavoro Art. 29 per la protezione dei dati personali (già WP Art. 29; ora, EDPB) predisposto in relazione alla individuata (macro) operazione di trattamento, previo nulla osta del proprio Responsabile della protezione dei dati personali (DPO/RPD) ex art. 37 del GDPR.

#### **Premesse.**

Ai fini di una compiuta esegesi/lettura dello scopo/obiettivo perseguito dalla presente LIA<sup>7</sup>, CONSORZIO 45 ritiene opportuno richiamare, fedelmente, quanto affermato, al riguardo, dal citato Parere n. 6/2014 del WP Art. 29: "L'articolo 7, lettera f), è l'ultimo dei sei criteri che legittimano il trattamento dei dati personali. Di fatto, prevede che l'interesse legittimo del responsabile del trattamento (n.d.r.: rectius, Titolare del trattamento), oppure dei terzi cui vengono comunicati i dati, sia valutato rispetto agli interessi o ai diritti fondamentali dell'interessato. L'esito di questo test comparativo permetterà di stabilire se l'articolo 7, lettera f), può essere invocato come fondamento giuridico per il trattamento. Il Gruppo di lavoro "articolo 29" riconosce l'importanza e l'utilità del criterio di cui all'articolo 7, lettera f), che nelle giuste circostanze e in presenza di adeguate garanzie potrebbe contribuire a evitare che si faccia eccessivamente affidamento ad altre basi giuridiche. L'articolo 7, lettera f), non deve essere trattato come "estremo rimedio" per situazioni rare o imprevedute in cui non si ritengono applicabili altri fondamenti giuridici per il trattamento legittimo dei dati. Tuttavia, non si deve decidere automaticamente di avvalersi di tale articolo né se ne deve ampliare indebitamente l'utilizzo in base alla percezione che sia meno vincolante rispetto agli altri criteri. Una corretta valutazione dell'articolo 7, lettera f), non è un semplice test comparativo consistente soltanto nel confrontare tra loro due "pesi" facilmente quantificabili e comparabili. Per eseguire il test occorre invece valutare appieno una serie di fattori affinché sia possibile garantire che gli interessi e i diritti fondamentali degli interessati siano tenuti nella debita considerazione. Al tempo stesso, il test comparativo è adattabile, può variare da semplice a complesso e non deve risultare indebitamente gravoso. Tra i fattori di cui tenere conto nell'esecuzione del test comparativo figurano: la natura e l'origine dell'interesse legittimo [...]; l'impatto sugli interessati e le loro ragionevoli aspettative su ciò che accadrà ai loro dati, nonché la natura dei dati e le modalità di trattamento; garanzie supplementari che potrebbero limitare l'indebito impatto sull'interessato, quali la minimizzazione dei dati, le tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata, una maggiore trasparenza, il diritto generale e incondizionato di revoca ("opt-out") e la portabilità dei dati".

---

interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore".

<sup>6</sup> Considerando n. 47) del GDPR: "I legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento. In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. Posto che spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati personali, la base giuridica per un legittimo interesse del titolare del trattamento non dovrebbe valere per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. Costituisce parimenti legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi. Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto".

<sup>7</sup> Cfr. Parere n. 6/2014 del WP Art. 29: "Il concetto di "interesse" è strettamente correlato al concetto di "finalità" citato all'articolo 6 della direttiva, pur distinguendosene. In materia di protezione dei dati, per "finalità" si intendono il motivo specifico per cui si trattano i dati: l'obiettivo o lo scopo del trattamento dei dati. Un interesse, invece, è l'interesse più ampio che un responsabile può avere nel trattamento oppure il beneficio che il responsabile trae (o che potrebbe trarre la società) dal trattamento [...] Un interesse deve essere articolato in maniera sufficientemente chiara da consentire di eseguire il test comparativo valutando l'interesse legittimo del responsabile del trattamento rispetto agli interessi e ai diritti fondamentali dell'interessato. Inoltre, l'interesse in questione deve anche essere "perseguito dal responsabile del trattamento". A tal fine l'interesse deve essere concreto ed effettivo, qualcosa che corrisponda alle attività in corso o ai benefici previsti nell'immediato futuro. In altre parole, gli interessi che sono troppo vaghi o teorici non saranno sufficienti".

## 1. Test comparativo: analisi & conclusione finale.

1.1. Come previsto dal citato Parere n. 6/2014 del WP Art. 29, CONSORZIO 45 procede, ora, ad eseguire il necessario legittimate interest assessment (o test comparativo) sulla seguente **operazione di trattamento attuata da CONSORZIO 45**, onde così verificare (o meglio, confermare/attestare formalmente) l'insussistenza di un impatto sproporzionato sul soggetto interessato ex art. 4 n. 1) del GDPR, le cui informazioni personali vengono ivi perseguite:

a. Ricezione, analisi, valutazione, verifica e gestione di una segnalazione, ivi incluse le conseguenti ed eventuali attività istruttorie/di accertamento (anche volte a verificare l'eventuale sussistenza di un atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante, ai sensi dell'art. 6 comma 2bis) lettera c) del D.lgs. n. 231/2001), l'eventuale esercizio del sistema disciplinare di cui all'art. 6 comma 2) del D.lgs. n. 231/2001, nonché l'eventuale esercizio, tutela e difesa di un diritto, anche in sede giudiziale (whistleblowing).

1.2. Tenute a mente le specifiche/singole operazioni di trattamento descritte al precedente paragrafo 1.1.), CONSORZIO 45 procede, dunque, ad eseguire il relativo test comparativo, mediante l'analisi delle seguenti caratteristiche:

- i. **Valutazione dell'interesse legittimo perseguito:** operazione di trattamento di cui alla lettera a): corretta gestione/implementazione/sorveglianza/revisione di un sistema di buon governo societario<sup>8</sup>.
- ii. **Impatto (potenziale) sul soggetto interessato<sup>9</sup>:** operazione di trattamento di cui alla lettera a): cfr. DPIA.
- iii. **Categoria/tipologia dei dati personali oggetto di trattamento:** operazione di trattamento di cui alla lettera a): in via potenziale, dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR, dati personali cd. particolari ex art. 9 paragrafo 1) del GDPR e dati personali cd. giudiziari ex art. 10 del GDPR.
- iv. **Ragionevoli aspettative del soggetto interessato:** operazione di trattamento di cui alla lettera a): presenza di apposita procedura tradizionale/telematica, idoneamente pubblicizzata.
- v. **Eventuali garanzie supplementari applicate dal Titolare del trattamento:** operazione di trattamento di cui alla lettera a): cfr. DPIA.

1.3. Sulla scorta delle considerazioni illustrate al precedente paragrafo 1.2.), CONSORZIO 45 ritiene che l'interesse legittimo ex art. 6 paragrafo 1) lettera f) del GDPR perseguito mediante l'operazione di trattamento descritta al precedente paragrafo 1.1.) prevalga sugli interessi/diritti/fondamentali dei relativi soggetti interessati.

Reggio Emilia, lì 14.9.2022 (data di ultimo aggiornamento).

**CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE Società Cooperativa Sociale**  
(in persona del suo legale rappresentante pro tempore)



<sup>8</sup> Operazione di trattamento espressamente prevista (o meglio, autorizzata) dal citato Parere n. 6/2014 del WP Art. 29.

<sup>9</sup> Cfr. Considerando n. 75) del GDPR: "I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata dalla pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e dello loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali o a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati".